

Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con l'Uzbekistan

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹,

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 2002²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione, firmata il 3 aprile 2002, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 101

² FF 2002 6224